

MARCHIELLO, Assessore Attività Produttive: Grazie Presidente. Questo è un argomento che richiede un po' più di 3 minuti, mi fermerò.

Quello che ricostruisce la Consigliera, praticamente, è quasi tutto esatto, perché c'è qualche cosa che adesso andiamo a limare insieme, ci sentiamo spesso sull'argomento, quindi.

In merito ai quesiti posti, il Commissario Ad Acta, nominato per le vicende legate allo Stadio Collana e alla sua gestione, ha relazionato come di seguito: Con delibera n. 248 dell'8 giugno 2021 è stato confermato il ruolo di Commissario al fine d'integrare ulteriormente e in continuità con gli atti già predisposti, le attività di verifica sull'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla Giano in raccordo e con il supporto dell'Arus, la nostra Agenzia Regionale Universiadi e dello Sport.

Tale prosecuzione d'incarico si è resa necessaria alla luce delle ulteriori criticità rilevate nell'ambito del procedimento istruttorio.

Agli esiti, quindi, della proseguita attività commissariale sono state formalizzate ulteriori contestazioni inerenti il mancato adempimento dell'obbligo di trasmettere copia della polizza assicurativa fideiussoria, di cui all'articolo 17 della convenzione, nonché di quelle di responsabilità civile verso terzi e operai prestatori di lavoro, le RCT e le RCO, previste dall'articolo 12 dello stesso atto.

Inoltre, tenuto conto che la Giano ha affidato lavori di riqualificazione di propria competenza ad un operatore economico, la società Pagliara Costruzioni Generali Srl, sprovvisto dei requisiti di professionalità e capacità necessari, la Soa e i requisiti speciali di tipo tecnico organizzativo ed economico finanziari, è stata ravvisata la necessità, a tutela dell'Amministrazione regionale e dell'utenza, di verificare la qualità e la correttezza delle opere realizzate in termini di conformità alla vigente normativa sui requisiti e standard tecnici di sicurezza delle costruzioni e dai progetti predisposti dall'Arus 2019 sulla scorta delle cui previsioni la concessionaria si è obbligata ad effettuare gli interventi sul blocco B, tribuna, lato Piazza Quattro Giornate e blocco D lato Via Ribera, ai sensi dell'articolo 2 dell'atto aggiuntivo.

A tal fine è stata inoltrata, al cessato concessionario, una nota, relativamente alla nota istruttoria predisposta dall'Arus, finalizzata ad acquisire atti e provvedimenti per la verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali incombenti sul medesimo concessionario in relazione alla sicurezza dell'impianto regionale e dei suoi fruitori, restando la su indicata nota prima di riscontro.

Sulla scorta di tali motivazioni aggiuntive è stata notificata, il 26 giugno 2021, quindi, prima dell'udienza, una nuova comunicazione di avvio di procedimento di decadenza dalla concessione e conseguente risoluzione della convenzione del 23 luglio 2018 e successivo atto aggiuntivo dell'11 gennaio 2019, per grave inadempimento degli obblighi incombenti sul concessionario e contestuale sospensione della decadenza disposta con atto notificato il 28 aprile 2021, eccezione di nullità dell'atto aggiuntivo sottoscritto in data 11 gennaio 2019, quindi, la Regione stessa ha annullato il precedente atto per notificare questo più forte e più incisivo.

In tale ultimo atto vengono ribadite e confermate integralmente le contestazioni di addebito mosse con la nota protocollo 2021 del 19 febbraio 2021, con riferimento ai seguenti inadempimenti contrattuali, ciascuno idoneo a determinare la decadenza dalla concessione di codesta società e la risoluzione della convenzione.

1) mutamento della compagine societaria, in violazione dell'avviso di gara e della convenzione, oltre che del principio di obbligatoria conservazione dei requisiti di partecipazione per tutta la durata del rapporto concessorio; 2) violazione dell'obbligo d'indizione di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di rifunionalizzazione del complesso sportivo; 3) affidamento dei lavori ad operatore economico sprovvisto della certificazione Soa e dei prescritti requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari; 4) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 5) violazione degli obblighi in tema di determinazione delle tariffe all'utenza, nonché formulate le seguenti e ulteriori contestazioni di addebito con la nuova nota, riferita: 1) mancata costituzione della polizza RCTRCO all'atto della sottoscrizione dalla convenzione del 23 luglio 2018; 2) mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 17 della convenzione articolo 113 del decreto legislativo n. 163/2006; 3) nullità dell'atto aggiuntivo ai sensi dell'articolo 1418 comma 1 del codice civile in combinato disposto con l'articolo 5 della legge speciale, l'articolo 143 comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006, l'articolo 175 del decreto legislativo n. 50/2016 e con i principi inderogabili di matrice eurocomunitaria in tema di divieto di rinegoziazione, buon andamento, imparzialità e per difetto delle circostanze assunte a presupposto della rinegoziazione.

Infine, mancato inoltre della documentazione richiesta al fine delle verifiche di ordine tecnico normativo in merito all'adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla sicurezza dell'impianto regionale e dei suoi fruitori. Occorre, inoltre, rappresentare, come rilevato anche dall'Avvocatura regionale, che l'atto aggiuntivo, peraltro sprovvisto, a monte, di un provvedimento di autorizzazione, di approvazione e di attestazione dell'istruttoria svolta, si fonda sull'erroneo presupposto che il concessionario non fosse a conoscenza dell'impossibilità di realizzazione delle coperture delle due tribune, una su Vico Acitillo e l'altra su Piazza Quattro Giornate e principalmente non fosse a conoscenza dell'impossibilità di utilizzo, ai fini commerciali, di circa mille 600 metri quadri all'interno del complesso sportivo, in ragione della normativa urbanistica comunale che fin dal 2004 non consentiva la realizzazione di detti interventi. Tale erronea presupposizione ha indotto a ritenere possibili le esecuzioni di opere non consentite dalla pianificazione comunale dal cui mancato utilizzo sarebbe discesa una perdita di ricavi ritenuta sopravvenuta dal concessionario con un riequilibrio, a compensazione, da recuperare sui canoni annuali offerti in sede di gara, mancati ricavi derivanti dalla sostituzione dell'attività ristoro bar con quella sportiva e stimata in ben 4 milioni 154 mila 040 oltre Iva. In sintesi, con l'atto aggiuntivo, adducendosi un'esigenza di equilibrio del Piano Economico Finanziario per l'impossibilità sopravvenuta e incolpevole di realizzare gli interventi dell'originario progetto, si è, invece, operata, in violazione delle opere dei principi, una vera e propria rinegoziazione, a totale danno della Regione Campania, con azzeramento del canone offerto in sede di gara, riconosciuto e sottoscritto nella prima convenzione del 23 luglio 2018 per ben 15 anni.

La notificazione in data 26 giugno 2021 della nuova comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla concessione e conseguente risoluzione della convenzione del 23 luglio 2018 e successivo atto aggiuntivo, per grave inadempimento degli obblighi incombenti sul concessionario, eccezione di nullità dell'atto aggiuntivo sottoscritto in data 11 gennaio, ha determinato, in sede di udienza del 30 giugno 2021

davanti al Tar, la cancellazione del ruolo del provvedimento cautelare innanzi allo stesso Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

In data 16 luglio 2021 il concessionario ha inoltrato la propria memoria di replica alle contestazioni mosse con allegata documentazione. Le deduzioni e osservazioni pervenute sono attualmente oggetto di verifica e di approfondimento da parte del Commissario. È un documento abbastanza sostanzioso e corposo che ho richiesto come Assessore al Demanio, me lo hanno procurato ieri, lo leggerò con attenzione, vi servirò, come sempre, senza problemi, ma credo che sfoceremo ovviamente in un altro ricorso anche perché come eravamo partiti, eravamo partiti male, nel senso che il precedente giudice inaudita altera parte già chi aveva spostato in avanti senza capire la problematica. È stata bene la cancellazione.